



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

Viale Stazione n. 29 - 74019 PALAGIANO (TA)

Cod. Meccanografico: TAIC85500L – Cod. Fiscale: 90214600737

tel. 099/8884086

PEO: TAIC85500L@ISTRUZIONE.IT PEC: TAIC85500L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito Web: <http://icgiovanni23palagiano.edu.it>



REGOLAMENTO ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 63 del 30/06/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il DPR 275/99;
- VISTO l'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 (principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità);
- VISTI gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016 (Contratti sotto soglia);
- VISTI gli artt. 128 e 134 del D.Lgs. 50/2016 (Sistemi di qualificazione e relativo avviso);
- VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche" Decreto Interministeriale nr. 129/2018 del 28 agosto 2018 e nello specifico gli artt. 43, 44 e 45
- VISTO che l'attività negoziale prevista dal D.L. 129/2018 è di competenza della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto;

EMANA

il seguente "Regolamento Albo Fornitori" per l'istituzione e l'utilizzazione di un sistema di qualificazione degli operatori economici.

Articolo 1 – Istituzione

È istituito presso l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Palagiano (TA), l'Albo dei fornitori di beni e servizi.

L'Albo verrà utilizzato dall'Istituto come strumento atto a identificare i soggetti qualificati a fornire beni e servizi e prestazioni d'opera per importi inferiori alla soglia comunitaria (€40.000,00).

La pubblicazione del presente Regolamento e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e la stessa istituzione dell'Albo, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma sono atti esclusivamente prodromici alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati presso cui attingere nei casi precisati dal presente Regolamento.

Resta ferma la facoltà dell'Istituto, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per le quali è richiesta una particolare specializzazione, di invitare o interpellare fornitori o prestatori di servizi ritenuti idonei, anche se non iscritti all'Albo dei fornitori.

Articolo 2 – Finalità per l'istituzione e la formazione dell'Albo

Con il presente Regolamento, l'Istituto intende assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi nelle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Articolo 3 – Modalità di costituzione dell'Albo

Il Consiglio di Istituto regola la pubblicazione all'Albo, secondo i criteri della massima pubblicità, dei nominativi delle ditte che intendono concorrere alla fornitura di beni o servizi scolastici, fatti salvi gli obblighi per l'Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi quadro stipulati da CONSIP SpA e al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per valori al di sotto della soglia comunitaria.

Le categorie merceologiche di beni e servizi, alle quali i soggetti possono chiedere l'iscrizione sono le seguenti:

- 1) arredi e attrezzature per ufficio;
- 2) arredi scolastici;
- 3) altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.);
- 4) accessori per uffici;
- 5) accessori per attività sportive e ricreative;
- 6) carta, cancelleria, stampati;
- 7) contratti di assistenza software e hardware;
- 8) grafica e tipografia per stampati;
- 9) materiale di consumo informatico/elettrico/elettronico;
- 10) materiali di facile consumo per ufficio;
- 11) materiale di pulizia;
- 12) materiale igienico/sanitario;
- 13) materiale antinfortunistico;
- 14) materiale di facile consumo per attività didattiche;
- 15) manutenzione macchine e attrezzature, hw e sw;

- 16) manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature;
- 17) materiali e strumenti tecnico-scientifici specialistici;
- 18) materiale informatico e software;
- 19) materiale pubblicitario e per manifestazioni (gadgets, coppe e targhe);
- 20) noleggio macchinari o altri beni;
- 21) organizzazione viaggi d'istruzione e stage;
- 22) servizi bancari e assicurativi;
- 23) servizio trasporto per visite guidate;
- 24) servizio di smaltimento rifiuti speciali;
- 25) divise e abbigliamento personalizzato.

Articolo 4 – Requisiti richiesti

Per l'iscrizione all'Albo dei fornitori di beni e servizi, i soggetti devono:

- essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 47 D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 in relazione a:
 - a) idoneità professionale
 - b) capacità economica e finanziaria
 - c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto
- non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e, in particolare, di:
 - a) non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 - b) essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione che deve essere presente esplicitamente nell'oggetto sociale;
 - c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;
 - d) non aver subito condanne penali per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
 - e) essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse;
 - f) non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
 - g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla vigente legislazione;
 - h) non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d'appalto;
 - i) essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo dei fornitori.

Articolo 5 – Modalità per l'iscrizione

Per l'iscrizione all'Albo dei fornitori, le imprese e i liberi professionisti dovranno inoltrare la propria istanza, redatta su apposito modulo di iscrizione (**allegato A**) e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o da suo delegato), esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail: TAIC85500L@PEC.ISTRUZIONE.IT.

Nella richiesta dovranno essere selezionati i prodotti e/o i servizi che gli stessi sono in grado di fornire in relazione alle categorie merceologiche di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Articolo 6 – Documentazione da allegare all'istanza

I soggetti che intendono essere iscritte all'Albo dei fornitori devono allegare all'istanza, redatta su apposito modulo, la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (**allegato B**);
- 2) informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 debitamente sottoscritta (**allegato C**);

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal rappresentante legale della ditta.

L'Istituto si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, di procedere alla cancellazione d'ufficio della ditta dall'Albo e alla comunicazione alle autorità competenti in caso di dichiarazioni mendaci.

Articolo 7 – Accoglimento dell'istanza

I soggetti in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inseriti nell'Albo dei fornitori di beni e servizi dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Palagiano (TA), che verrà pubblicato sul sito internet dell'Istituto e aggiornato semestralmente. L'Istituto comunicherà a mezzo e-mail il solo rigetto della domanda ai soggetti esclusi dall'Albo, evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento, mentre ai soggetti iscritti non verrà fatta alcuna comunicazione. Nel caso di domanda incompleta l'Istituto richiederà ai soggetti le opportune integrazioni.

Le domande incomplete saranno inserite nell'Albo soltanto nel momento in cui le stesse verranno sanate.

Articolo 8 – Validità dell'iscrizione all'Albo fornitori e aggiornamenti

I soggetti rimarranno iscritti nell'Albo dei fornitori di beni e servizi sino all'adozione di eventuale provvedimento motivato di cancellazione.

L'Albo dei fornitori di beni e servizi sarà aggiornato semestralmente, inserendo i nuovi soggetti che presenteranno regolare istanza all'Istituto ovvero apportando variazioni e/o integrazioni ai soggetti già iscritti.

All'atto dell'eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture, i soggetti iscritti all'Albo dovranno produrre dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale attestino il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

All'iscrizione dei soggetti idonei si procederà in base a un criterio cronologico determinato dal numero progressivo dal protocollo generale dell'Istituto. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni.

Articolo 9 – Causa di mancata iscrizione

Sono causa di mancata iscrizione all'Albo:

- a) la perdita dei requisiti di iscrizione;
- b) la mancata o l'incompleta presentazione della documentazione richiesta;
- c) l'accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi in relazione alle esigenze dell'Istituto;
- d) il non aver portato a conclusione lavori, incarichi, forniture presso Enti pubblici;
- e) aver avuto rapporti con questa Istituzione Scolastica che non sono stati ritenuti idonei o soddisfacenti o non corrispondenti a quanto richiesto. Tale inidoneità deve essere ampiamente documentata e comprovata.

Articolo 10 – Cancellazione dall'Albo dei fornitori

La cancellazione dall'Albo dei fornitori dei soggetti iscritti avverrà in caso di:

- a) irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione di forniture o di servizi;
- b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione della ditta all'Albo;
- c) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
- d) omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 4 del presente Regolamento;
- e) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- f) sopravvenuti procedimenti, rilevabili della certificazione prefettizia, per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;
- g) mancata risposta, per due volte successive, all'interpello dell'Istituto in ordine a richieste di offerta, intendendo per mancata risposta il silenzio all'invito scritto (la ditta potrà indicare i motivi per i quali è impossibilitata a presentare l'offerta ma saranno considerati utili per una sola volta ai fini della conservazione dell'iscrizione della ditta all'Albo);
- h) richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dalla ditta iscritta.

Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione.

La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e viene comunicata alla ditta.

La ditta nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere nuovamente l'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione.

L'Istituto si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinserimento nell'Albo della ditta precedentemente cancellata.

Articolo 11 – Obblighi per le Ditte

L'inclusione all'Albo dei fornitori non comporta alcun vincolo dell'Istituto nei confronti dei soggetti iscritti, i quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitati nelle gare o procedure negoziali, né di ottenere l'affidamento di forniture e/o servizi.

L'Albo dei fornitori può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dal D. Lgs. 50/2016.

Nella effettuazione di indagini di mercato e/o gare svolte ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 e dell'art. 36, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione di forniture in economia, saranno invitati i fornitori iscritti alle specifiche categorie.

Nel caso in cui l'Albo non presenti soggetti iscritti nella categoria oggetto di una procedura negoziale di fornitura beni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, l'Istituto potrà scegliere i soggetti da invitare tra quelli che hanno già effettuato in precedenza altre forniture o tra altri di conoscenza o reperiti sul mercato.

Articolo 12 – Competenza alle integrazioni dell'Albo fornitori

L'esame delle domande d'iscrizione all'Albo dei fornitori e l'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti richiedenti sono effettuati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), coadiuvato da un assistente amministrativo opportunamente individuato, che provvede, dopo che la domanda è stata assunta a protocollo, ad integrare l'Albo dei fornitori, dopo aver verificato i requisiti e la tipologia dei servizi/prodotti dichiarati dall'aspirante.

Il DSGA con propria determinazione organizzativa dispone per la tenuta dell'Albo.

Articolo 13 – Competenza alla verifica dei requisiti dei fornitori

Il Dirigente scolastico può verificare il possesso dei requisiti dichiarati dalle aziende attraverso la richiesta di documenti. La verifica sarà comunque effettuata prima della stipula di eventuale contratto.

I soggetti iscritti all'Albo dei fornitori sono tenuti a dare immediata comunicazione e a trasmettere tempestivamente all'amministrazione i documenti concernenti qualunque variazione intervenuta in merito ai requisiti, agli stati e alle notizie dichiarati, entro trenta giorni dal verificarsi della medesima.

Articolo 14 – Trattamento dei dati - Tutela della privacy

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata (**allegato C**).

Articolo 15 – Utilizzo dell'Albo dei fornitori

Il Dirigente scolastico attinge all'Albo dei fornitori per ogni necessità di fornitura di servizi e di materiali di consumo che ravvisi opportuna per le finalità comprese nel PTOF. Fanno eccezione le minute spese o qualora, per la tipologia del materiale da acquistare, si debba ricorrere a ricerche di fornitori specifici, non compresi nell'Albo.

Altra eccezione è rappresentata dal caso in cui non esista il numero sufficiente di nominativi per soddisfare l'esigenza della richiesta dei tre/cinque preventivi, ove la

fattispecie contrattuale lo preveda. In tal caso il Dirigente può effettuare ricerche e acquisire direttamente le informazioni necessarie all'individuazione di un fornitore.

Articolo 16 – Pubblicità

Il presente Regolamento e tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo vengono pubblicati sul sito web d'Istituto, nelle sezioni Pubblicità Legale e Amministrazione Trasparente.